

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

24710/08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 22/05/2008

SENTENZA

N. 1542108

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. BARDOVAGNI PAOLO	PRESIDENTE	
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. GIORDANO UMBERTO	"	N. 035032/2007
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	"	
4. Dott. PIRACCINI PAOLA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) S. [REDACTED] R. [REDACTED]

N. IL 20/03/1980


avverso ORDINANZA del 24/07/2007

TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI

~~lette~~/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Causale, il quale

ha chiesto il rigetto del ricorso;



[Handwritten signature]

Ritenuto in fatto e in diritto

che, con ordinanza del 24.7.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da S. R. avverso il provvedimento di espulsione adottato il 2.5.2007 dal Magistrato di Sorveglianza della stessa città;

che il S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 16 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;

che, in primo luogo, la convivenza *more uxorio* con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all'espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all'art. 19, 2° comma, lett. c) d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità della famiglia e dall'altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza *more uxorio*, non risultando possibile estendere l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l'obbligo dell'espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l'omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);

che non è conferente neppure l'altro argomento relativo alla presenza di congiunti in Italia, essendo questi privi della cittadinanza italiana;

che al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali;


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2008.

Il Consigliere estensore

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]